

OGGETTO: Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* e s.m.i.;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 245 *“Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990”*, e in particolare l’art. 8 *“Istituzione del Politecnico di Bari”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* e s.m.i., in particolare l’art.2;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
- VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e s.m.i.;
- VISTO il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 9 marzo 2022;
- VISTO il parere reso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2022;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 23 marzo 2022, ha approvato il *“Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche”*, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione,

DECRETA

Art. 1 - Emanazione

È emanato il *“Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche”*, parte integrante del presente decreto, di seguito riportato.

Art. 2 - Pubblicazione e entrata in vigore

Il Regolamento è pubblicato nel portale web di Ateneo alla pagina *“Regolamenti”*, nella sezione *“Studenti”* ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione. (<http://www.poliba.it/it/ateneo/regolamenti>).

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento e s.m.i., emanato con D.R. n. 180 del 6 marzo 2020 e con D.R. n. 638 del 12 ottobre 2020.

Bari, 24/03/2022

IL RETTORE

Prof. Ing. Francesco Cupertino

Firmato digitalmente da

FRANCESCO CUPERTINO
SerialNumber = TINIT-CPRFNC72T21D508V

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Sommario

Art. 1 (Indizione Elezioni)	1
Art. 2 (Elezioni in modalità telematica)	1
Art. 3 (Elettorato attivo)	1
Art. 4 (Elettorato passivo)	2
Art. 5 (Presentazione liste dei candidati)	3
Art. 6 (Sottoscrizioni delle liste di candidati)	3
Art. 7 (Candidature irregolari)	4
Art. 8 (Composizione numerica delle rappresentanze)	4
Art. 9 (Rappresentanti di lista)	5
Art. 10 (Commissione Organizzativa)	5
Art. 11 (Commissione Elettorale)	5
Art. 12 (Istituzione dei seggi elettorali)	6
Art. 13 (Operazioni di voto)	6
Art. 14 (Operazioni di scrutinio)	7
Art. 15 (Determinazione degli eletti)	7
Art. 16 (Proclamazione degli eletti)	8
Art. 17 (Ricorso avverso i risultati delle elezioni)	8
Art. 18 (Surroghe e decadenza dalla carica)	8
Art. 19 (Norme finali)	8

Art. 1 (Indizione Elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico del Politecnico, nel Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Scuola e nei Consigli dei Centri interdipartimentali, ove costituiti, nel Consiglio degli Studenti e nel Comitato per lo sport universitario sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, da pubblicare nell'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo.
2. L'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Comitato Unico di Garanzia e alla Commissione Etica, è disciplinata dal Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.
3. Nel decreto di indizione delle elezioni è indicato il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti rispettivamente a ogni corso di studio nonché quello complessivo degli studenti iscritti al Politecnico nell'anno accademico in corso e il relativo numero dei rappresentanti.

Art. 2 (Elezioni in modalità telematica)

1. Con l'atto di indizione delle elezioni, di cui all'art. 1, può essere stabilito, previo parere del Consiglio degli Studenti e del Senato Accademico, che queste si svolgano in modalità telematica, in modo che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto nonché la pubblicità dello scrutinio dei voti.

Art. 3 (Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o a un corso di dottorato.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Comitato per lo sport universitario, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Senato Accademico per eleggere:
 - a. tre rappresentanti, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari;
 - b. un rappresentante degli studenti di dottorato, tutti gli studenti alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato del Politecnico di Bari.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia per la sede di Bari, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia per la sede di Taranto, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
6. Hanno diritto all'elettorato attivo per i corsi di studio nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio degli Studenti, che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti al rispettivo corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
7. Hanno diritto all'elettorato attivo per eleggere quattro studenti di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato.
8. Hanno diritto all'elettorato attivo per eleggere due studenti di dottorato di ricerca nel Consiglio della Scuola di Dottorato (ScuDo), tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato del Politecnico di Bari.
9. Gli elenchi degli elettori sono pubblicati nel portale web di Ateneo.
10. Nel giorno di svolgimento delle votazioni lo studente che, pur avendo diritto al voto, non risulti incluso negli elenchi degli elettori ma abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso, può esercitare il diritto di voto previa esibizione dell'autodichiarazione relativa agli anni di iscrizione reperibile nella sezione "Segreteria - Certificati" del portale Esse3 o previa esibizione della certificazione rilasciata dalla Segreteria Studenti o dall'Ufficio Post Lauream per gli studenti di dottorato di ricerca. Il Presidente del seggio elettorale provvederà a iscrivere, in calce all'elenco degli elettori, il nominativo dell'elettore.

Art. 4 (Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per lo sport universitario, tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, a un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Senato Accademico:
 - a. tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e, non oltre il primo anno fuori corso, a un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
 - b. tutti gli studenti di dottorato iscritti per la prima volta a un corso di dottorato del Politecnico di Bari.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo nel Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, gli studenti regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico-del Politecnico di Bari.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per i corsi di studio nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio degli Studenti, tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.
5. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Consiglio degli Studenti in rappresentanza degli studenti di dottorato di ricerca, tutti gli studenti di dottorato di ricerca che risultino regolarmente iscritti per la prima volta a un corso di dottorato del Politecnico di Bari.
6. Non godono dell'elettorato passivo:
 - a) coloro che abbiano con il Politecnico o con la Regione Puglia, a seconda delle rappresentanze da eleggere, contratti in corso o liti pendenti;
 - b) per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, coloro che fanno parte di diritto di un altro Consiglio di Dipartimento o di un altro Consiglio di Scuola;

7. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del Politecnico di Bari, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia sono tra loro incompatibili. Pertanto, il candidato che dovesse risultare eletto in due o tre dei predetti organi, si impegna a optare per uno di essi prima dell'emanazione del decreto di nomina.

Art. 5 (Presentazione liste dei candidati)

1. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante il loro deposito presso l'Ufficio Procedure Elettorali entro e non oltre il venticinquesimo giorno e non prima del quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. L'Ufficio Procedure Elettorali contrassegnerà le liste con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione. Tale presentazione è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, che è considerato il presentatore ufficiale. L'Ufficio rilascerà apposita ricevuta indicando la data, l'ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
2. La presentazione delle liste, corredata dall'autocertificazione dei candidati di accettazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni, è effettuata dal presentatore ufficiale, mediante deposito presso l'Ufficio Procedure Elettorali. Il funzionario dovrà accertare preliminarmente l'identità del presentatore della lista. Il presentatore dovrà produrre il modulo di raccolta firme, debitamente compilato, unitamente a fotocopia del documento di identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia, di ciascun sottoscrittore. Il presentatore dovrà apporre la firma all'atto della presentazione della lista in presenza del funzionario dell'Ufficio Procedure Elettorali.
3. La presentazione delle liste, relativa ad organi collegiali con sede diversa da Bari, si intenderà validamente effettuata ove la stessa sia trasmessa all'Ufficio Procedure Elettorali da un funzionario della sede interessata tramite e-mail istituzionale.
4. Entro le ore d'ufficio comprese nelle 24 ore successive, il presentatore ufficiale dovrà comunque consegnare all'Ufficio Elettorale, a pena di esclusione dalle elezioni della lista interessata, gli originali della documentazione trasmessa tramite e-mail.
5. Ciascuna lista elettorale deve essere contrassegnata da un'unica denominazione, da un presentatore, da un motto o da un simbolo (cm 2 x 2) comunque atti alla sua identificazione e deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad uno e comunque non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere maggiorato di uno. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni sotto pena di esclusione della lista dalle elezioni.
6. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve provvedere ad eliminare ogni altra irregolarità segnalata dalla Commissione Elettorale e per la quale questa rivolga formale invito di regolarizzazione.
7. Il computo dei tre giorni per modifiche o correzioni di irregolarità, fissato nel precedente comma, parte dalla data di notifica - mediante affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo - del rilievo della Commissione Elettorale per il tramite dell'Ufficio Procedure Elettorali.
8. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto entro tre giorni presentando nota scritta alla Commissione Elettorale per il tramite dell'Ufficio Procedure Elettorali.
I candidati sono elencati con indicazione del cognome, del nome (anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso) del corso di studio cui sono, iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati, a cura del presentatore della lista, con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
9. L'accettazione della candidatura, da parte di ciascun candidato nella rispettiva lista, deve essere eseguita mediante autocertificazione.
10. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, a prescindere dall'organo. In caso contrario il nominativo ripetuto verrà depennato da tutte le liste. Il candidato non può essere rappresentante di lista e non può presentare e/o sottoscrivere la lista per cui è candidato.

Art. 6 (Sottoscrizioni delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia e per il Comitato per lo sport universitario, devono essere corredate dalle firme di almeno 40 e non più di 60 studenti aventi diritto al voto.
2. Le liste dei candidati per il Senato Accademico – studenti di dottorato, devono essere corredate dalle firme di almeno 20 e non più di 40 studenti aventi diritto al voto.

3. Le liste dei candidati per i Consigli di Scuola, con un numero di iscritti inferiore o pari a 1.000, devono essere corredate dalle firme di almeno 15 e non più di 30 studenti iscritti alla rispettiva Scuola. Il numero minimo e massimo di firme è incrementato di 10 per ogni ulteriore 1.000 iscritti.
4. Le liste dei candidati per il Consiglio della Scuola di Dottorato (ScuDo), devono essere corredate dalle firme di almeno 20 e non più di 40 studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
5. Le liste dei candidati per i Consigli di Dipartimento devono essere corredate dalle firme di almeno 5 e non più di 10, di almeno 10 e non più di 20, di almeno 25 e non più di 40, di almeno 30 e non più di 55 studenti iscritti al Corso di Studio a seconda che il numero di iscritti sia, rispettivamente, minore di 150, compreso tra 150 e 500, compreso tra 501 e 1.000, maggiore di 1.000.
6. Le liste dei candidati per il Consiglio degli Studenti le candidature o le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 aventi diritto al voto.
7. La presentazione di liste corredate da un numero di firme inferiore al minimo o superiore al massimo determina l'esclusione della lista dalla votazione per la quale si è verificata la irregolarità.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo o figurare come presentatore ufficiale per più liste. In caso contrario le firme ripetute saranno depennate da tutte liste.

Art. 7 (Candidature irregolari)

1. Candidature e presentazioni irregolari o non comprensibili nei dati di cui al comma precedente sono nulle. In ogni caso se il numero dei candidati è inferiore al minimo o superiore al massimo richiesto, la lista è annullata relativamente alle elezioni del solo organo per il quale si verifica la irregolarità nel numero di firme prescritte. L'osservanza delle suesposte modalità di raccolta delle firme, la regolarità della posizione universitaria dei firmatari e la condizione che non siano state firmate dalla stessa persona più liste per il medesimo organo accademico sono verificate dall'Ufficio Procedure Elettorali cui possono aggiungersi massimo due rappresentanti per ciascuna lista, qualora i rispettivi presentatori ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione della lista, indicandone i nominativi e il recapito.
2. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, nel portale web di Ateneo e nell'Albo on line, nei quali esse appaiano elencate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 8 (Composizione numerica delle rappresentanze)

1. Il numero massimo dei candidati presenti nella lista per le votazioni di ciascun organo è aumentata di due unità rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere.
2. Per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico sono eletti due studenti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dai dottorandi del Politecnico di Bari.
3. Per il Senato Accademico sono eletti tre studenti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari. Inoltre, è eletto uno studente di dottorato di ricerca da tutti i dottorandi del Politecnico di Bari.
4. Per il Consiglio della Scuola di Dottorato, sono eletti due studenti di dottorato di ricerca da tutti gli studenti di dottorato del Politecnico di Bari.
5. Per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 27 giugno 2007, n.18, è eletto uno studente per la sede di Bari e uno studente per la sede di Taranto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle rispettive sedi.
6. Per il Comitato per lo sport universitario sono eletti due studenti da tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
7. Per ciascun Consiglio di Dipartimento, il totale dei rappresentanti da eleggere è pari al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento arrotondato per eccesso.

Il numero dei rappresentanti è da ripartire proporzionalmente al numero di iscritti per ciascun corso di studio erogato dal Dipartimento, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun corso di studio.

È garantita una rappresentanza degli studenti per ciascun corso di studio sia nella sede amministrativa del corso di studio, sia in ogni sede in cui si eroga didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa. Tali elettorati così suddivisi prenderanno il nome di elettorati dipartimentali.

Nel caso in cui nella sede decentrata venga erogato un curriculum e tutti i corsi ad esso didatticamente omogenei abbiano concluso il proprio ciclo didattico si procederà a verificare che l'elettorato individuato

sia superiore od uguale alle 75 unità per i corsi di laurea triennali o alle 40 unità per i corsi di laurea magistrale. Ove la verifica risulti positiva gli elettorati rimarranno disgiunti ed autonomi. Qualora la verifica risulti negativa si procederà ad un ulteriore accorpamento.

L'attribuzione dei rappresentanti per ciascun elettorato dipartimentale avviene con il seguente criterio:

- a) il numero complessivo di rappresentanti viene ridotto di una unità per ogni rappresentanza minima garantita come previsto dal comma precedente.
 - b) per ogni elettorato dipartimentale è determinata la cifra costituita dal numero di iscritti che fanno riferimento a tale elettorato;
 - c) la cifra di ogni elettorato dipartimentale è divisa successivamente per uno, per due, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti eleggibili;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde il minor numero di iscritti per elettorato dipartimentale;
 - e) il numero dei rappresentanti è assegnato agli elettorati dipartimentali in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente.
8. Ai fini del calcolo del numero dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti si utilizza la divisione degli elettorati esposta nel presente articolo, differenziandoli per corso di studio e sede.
- Il numero dei rappresentanti, è costituito da: un rappresentante per la sede amministrativa per ogni corso di studio; un rappresentante per ogni sede di erogazione didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa per ogni corso di studio.
- Il numero dei suddetti rappresentanti nel Consiglio degli Studenti è maggiorato di uno, qualora il numero degli iscritti è superiore a 1.000.

Art. 9 (Rappresentanti di lista)

1. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista debbono essere designati i rappresentanti nei seggi elettorali, qualora le elezioni si svolgano in presenza, nella Commissione Elettorale e nella Commissione Organizzativa.
2. È ammesso ad assistere ai lavori del seggio un rappresentante per ciascuna lista.

Art. 10 (Commissione Organizzativa)

1. Il Rettore provvede a costituire con proprio decreto la Commissione Organizzativa composta da:
 - a) un rappresentante designato dal Senato Accademico, con funzioni di Presidente;
 - b) da tre dipendenti tecnici amministrativi;
 - c) da un rappresentante per ogni lista di candidati.
2. Tale Commissione ha il compito di stabilire concretamente le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso delle aule per le assemblee, qualora siano richieste.
3. Essa ha, inoltre, il compito di risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi elettorali e nell'ambito del Politecnico. Le modalità della vigilanza notturna nelle ore di chiusura dei seggi saranno stabilite dall'Amministrazione del Politecnico.

Art. 11 (Commissione Elettorale)

1. Il Rettore provvede a costituire con proprio decreto la Commissione Elettorale composta da:
 - a) quattro componenti scelti tra docenti e/o dipendenti tecnici amministrativi designati dal Senato Accademico. Le funzioni di Presidente saranno ricoperte dal docente più anziano nel ruolo o dal dipendente tecnico amministrativo più elevato in grado e con maggiore anzianità di servizio;
 - b) il Direttore Generale o un suo delegato;
 - c) un rappresentante per ciascuna lista di candidati.
2. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e dichiara gli eletti dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.
3. La Commissione ha altresì il compito di decidere sugli eventuali ricorsi o eccezioni relativi a tutte le operazioni dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla dichiarazione dei risultati. Fino alla costituzione con l'integrazione dei rappresentanti di lista, essa opera nella composizione parziale cui alle lettere a) e b).

4. I ricorsi o le eccezioni, di cui al precedente comma, vanno notificati alla Commissione Elettorale, per il tramite dell'Ufficio Procedure Elettorali, entro le ore di ufficio comprese nelle 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare.
5. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, concernenti tutte le operazioni che precedono la proclamazione degli eletti, può essere proposto ricorso al Senato Accademico entro le 48 ore successive. Il Senato Accademico decide in merito entro le successive 48 ore, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

Art. 12 (Istituzione dei seggi elettorali)

1. Nel caso di votazione in presenza, i seggi elettorali sono istituiti presso ciascuna sede e saranno ubicati in idonei locali per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Ciascun Seggio è composto da:
 - a) un presidente scelto tra i docenti o tra il personale tecnico amministrativo del Politecnico di Bari;
 - b) tre scrutatori scelti tra il personale tecnico amministrativo del Politecnico, di cui uno con funzioni di vicepresidente e uno con funzioni di segretario su designazione del presidente del seggio.
2. In caso di temporanea assenza del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il presidente o il vicepresidente.
3. Alle ore 15,00 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, il presidente e i componenti si riuniscono per la costituzione del seggio. Il presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio del seggio, da persona incaricata dall'Amministrazione, il materiale elettorale necessario all'esercizio del diritto di voto.
4. È compito specifico del presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.
5. Il Presidente, successivamente, sigla e fa siglare dai componenti del seggio le schede elettorali necessarie per le votazioni e fa apporre su ciascuna di esse il timbro del seggio.
6. La vigilanza diurna e notturna dei seggi è curata dal personale addetto alla vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Commissione Organizzativa.

Art. 13 (Operazioni di voto)

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9:00 alle ore 20:00, del primo giorno di votazione, e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del secondo giorno di votazione.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli elettori;
 - b) la consegna, da parte dell'elettore della carta d'identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia (ex art. 57, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità personale;
 - c) l'apposizione da parte dell'elettore della propria firma leggibile nell'apposito spazio predisposto nella lista degli elettori;
 - d) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali, in precedenza siglate dallo stesso presidente o da un componente del seggio;
 - e) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulla scheda della lista prescelta e della preferenza;
 - f) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - g) gli elettori portatori di handicap o temporaneamente impossibilitati per motivi di salute possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento quando non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico;
 - h) nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale alla voce "votazione di elettori portatori di handicap".
3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. Nelle ore di chiusura dei seggi tutto il materiale è conservato in plichi sigillati e controfirmati dal presidente e dai componenti del seggio.
4. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione il motto, la denominazione o il simbolo

delle liste, compreso comunque in un rettangolo di dimensioni uguali per ciascuna lista.

5. Il voto dell'elettore deve essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione di una lista in modo non equivoco.

Il voto è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso

7. È valido il voto espresso per la sola lista. Si considera validamente attribuito anche il voto di lista, qualora non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista, ma venga apposta la preferenza in corrispondenza della lista nella quale è ricompreso il candidato prescelto. Si considera, altresì, valido il solo voto di lista nel caso in cui venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista e la preferenza sia apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella alla quale appartiene il candidato prescelto, oppure sia riferita ad un nominativo non presente nell'elenco dei candidati o ad uno pseudonimo non associato al nominativo di un candidato.

Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che contrassegna il numero massimo previsto.

7. Sono nulle le schede nel caso in cui non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista e la preferenza venga apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella a cui appartiene il candidato prescelto ovvero sia espressa per un nominativo non ricompreso nell'elenco dei candidati o sia riferita ad uno pseudonimo non associato al nominativo di un candidato. Sono, altresì, nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.

8. L'elettore può esprimere:

- a) un voto di preferenza per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, il Comitato per lo sport universitario e i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, avente fino a 1.000 iscritti nonché per i Consigli di Dipartimento qualunque sia il numero degli iscritti;
- b) due voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con un numero di iscritti superiore a 1.000 e fino a 5.000 iscritti;
- c) tre voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con più di 5.000 iscritti;

Art. 14 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e sono effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio successivamente alla chiusura delle votazioni e, comunque, non prima delle ore 14:00 e proseguono fino alle ore 20:00 o comunque fino alla conclusione delle operazioni in corso per l'organo che si sta scrutinando. Le operazioni di scrutinio riprendono nella giornata successiva.

Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:

- a) Senato Accademico
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia
- d) Consiglio degli Studenti
- e) Consigli di Dipartimento
- f) Consiglio di Scuola di Dottorato
- g) Consiglio di Scuola, ove queste ultime siano costituite.
- h) Comitato per lo sport universitario

2. In caso di contestazione di un voto, il presidente, sentiti gli scrutatori ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il rappresentante di lista può opponere formula il suo rilievo nell'apposito spazio del verbale di seggio. La Commissione Elettorale decide in merito.

Art. 15 (Determinazione degli eletti)

L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata, altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi

- attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ... fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenza, la dichiarazione dell'eletto sarà effettuata secondo l'ordine progressivo di indicazione nella lista di appartenenza.

Art. 16 (Proclamazione degli eletti)

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale che li elabora ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento e, dopo averne controllato la regolarità e la validità, dichiara gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
2. Ciascuna elezione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore al quorum fissato dal Decreto di indizione delle elezioni.
3. Il numero complessivo dei votanti dovrà risultare dalla somma dei voti di lista validi delle schede nulle e di quelle bianche.
4. Il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto assicurando allo stesso la normale pubblicità mediante la pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 17 (Ricorso avverso i risultati delle elezioni)

1. I rappresentanti delle liste dei candidati possono presentare ricorso, consegnandolo presso la Direzione Generale avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data del decreto di cui al precedente articolo pena l'inammissibilità dello stesso. Il Senato Accademico decide in merito entro dieci giorni, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno, i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

Art. 18 (Surroghe e decadenza dalla carica)

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e, comunque, fino alla dichiarazione degli eletti nella tornata elettorale successiva.
2. Gli eletti che decadano dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste.
3. Potranno rimanere in carica gli eletti che dovessero conseguire la laurea (triennale) e che si impegnino, con apposita dichiarazione scritta, ad immatricolarsi ad un Corso di Studio, di livello immediatamente superiore, del Politecnico di Bari. La dichiarazione dovrà essere trasmessa al Rettore e all'Ufficio Procedure Elettorali, pena la decadenza, entro una settimana dalla data di laurea e dovrà assicurare l'intento dell'immatricolazione entro l'inizio dell'Anno Accademico successivo. Potranno, sempre e automaticamente, mantenere la carica gli studenti che transitino dalla laurea (triennale) a quella di livello superiore sciogliendo in tempo utile la riserva all'immatricolazione e quelli laureatisi in un periodo in cui sia possibile l'immatricolazione al corso successivo.
4. Ove non sia possibile procedere alla surroga, si provvede a indire nuove elezioni entro quaranta giorni dal decreto di cessazione/decadenza, per il periodo residuo del mandato.

Art. 19 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale dopo la sua approvazione da parte del Senato Accademico, con parere del Consiglio degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale web di Ateneo.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia e in particolare alla Legge n. 240/2010 e allo Statuto del Politecnico di Bari, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento e s.m.i., emanato con D.R. n. 180 del 6 marzo 2020 e con D.R. n. 638 del 12 ottobre 2020.